

Ordine dei giornalisti delle Marche

Claudio Cavallari

Contestazione  
di addebito  
disciplinare

*(Articolo 56 della legge 3 febbraio 1963 n. 69)*

Ancona, 21 dicembre 2010

Il Presidente

## Delibera del 21 dicembre 2010

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, riunito ad Ancona il 21 dicembre 2010, nella sede di via Leopardi 2, presente la maggioranza dei propri consiglieri, ha esaminato l'esposto su presunte violazioni delle norme etiche, presentato da Andrea Scaloni, Simone Tranquilli, Francesco Gasparetti e Marco Scaloni nei confronti di

Claudio Cavallari  
nato a Senigallia  
il 4 luglio 1934  
e ivi residente  
in Strada della Bruciata-Cesano n. 3.

Andrea Scaloni, Simone Tranquilli, Francesco Gasparetti e Marco Scaloni chiedono un intervento disciplinare dell'Ordine per cinque articoli pubblicati da Claudio Cavallari sulla testata on line [www.senigaila-italy.it](http://www.senigaila-italy.it) di cui è direttore responsabile

Il 14 febbraio 2009, in un articolo dal titolo *"Nella mailing list del Comune i blogger mascherati e senza qualifica"* è stata pubblicata *"una lista di indirizzi e mail, tra cui alcuni appartenenti a privati cittadini. Ciò senza l'autorizzazione delle persone coinvolte e senza specificare la fonte di tali informazioni"*.

*"La pubblicazione di indirizzi e mail privati – scrivono i denunciati – oltre ad esporre a spam sulla casella di posta elettronica, rappresenta la diffusione di dati personali"*.

Andrea Scaloni, Simone Tranquilli, Francesco Gasparetti e Marco Scaloni segnalano all'Ordine un secondo articolo pubblicato l'11 marzo 2009 dal titolo *"Così ha reagito Marco Scaloni al nostro breve commento di ieri"* in cui è stato pubblicato *"senza il preventivo consenso del mittente, il contenuto di una mail privata spedita alla redazione dal sottoscritto Marco Scaloni. La pubblicazione di una e mail privata è consentita solo dietro consenso dell'autore"*.

I firmatari dell'esposto segnalano all'attenzione di questo Ordine un terzo articolo di Claudio Cavallari pubblicato, sulla stessa testata, il 10 marzo 2009 dal titolo *"Hanno radunato solo i ruffiani del regime nella sagra degli uomini mascherati"*

*“A diversi nominativi, tra cui quelli dei sottoscritti – scrivono Andrea Scaloni, Simone Tranquilli, Francesco Gasparetti e Marco Scaloni – vengono associate le definizioni di ruffiani di regime, fuori legge e servi del potere politico”.*

Il quarto articolo segnalato è stato pubblicato, sempre sulla testata on line [www.senigallia-italy.it](http://www.senigallia-italy.it) il 27 febbraio 2009 e ha come titolo: *“Così ha scritto Gaspacho, blogger mascherato, alias Gasparetti Francesco, del nostro direttore!”*. In questo caso Francesco Gasparetti è definito *“leccaculo di regime”*.

Infine Andrea Scaloni, Simone Tranquilli, Francesco Gasparetti e Marco Scaloni segnalano l'articolo pubblicato il 12 febbraio 2009 dal titolo *“Le gravi scorrettezze del sito Poppinga, pur patrocinato da Gianluigi Mazzufferi: Andrea Scaloni è da legare!”*. In questo articolo sostengono i firmatari dell'esposto – sono stati pubblicati senza autorizzazione *“contenuti multimediali dal sito <http://scaloni.it/poppinga> sotto licenza Creative Commons 2.5, la quale stabilisce che i contenuti siano liberamente riproducibili nei modi indicati dall'autore e comunicando con chiarezza i termini della licenza stessa”*.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, in via preliminare, sottolinea che la legge professionale n. 69 del 1963 impone al giornalista vincoli fondamentali impegnandolo *“a essere e ad apparire corretto”*. Dietro la notizia c'è un professionista impegnato nella raccolta e nella elaborazione della notizia stessa secondo regole deontologiche precise. La deontologia è il cuore dell'agire del professionista che opera nei mass media.

L'etica è *“l'insieme delle norme di condotta pubblica e privata che una persona, o un gruppo di persone, scelgono e seguono nella vita o in una attività”*. La deontologia è invece *“il complesso dei doveri inerenti a particolari categorie professionali”*.

Etica e deontologia, pur nella loro diversità, esprimono concetti che condizionano la vita dei professionisti e quindi anche dei giornalisti. Le regole basilari sono contenute in due articoli della legge 69/1963: l'articolo 2 e il 48.

L'articolo 2 stabilisce che *“è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”*.

L'articolo 48 stabilisce invece che *“gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la loro reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare”*.

In materia disciplinare non c'è quasi mai, per nessuna categoria professionale (e quindi neppure per il giornalista) una tipizzazione tassativa degli illeciti, ma solo norme-quadro di carattere e contenuto generale che, secondo la sentenza 24/2008 della prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano, disegnano i principi e i parametri fondamentali cui rapportare la valutazione della condotta

dei professionisti per la migliore tutela sia della categoria di appartenenza, sia dei consociati.

La Cassazione (*sezioni unite, 6 giugno 2002, n. 8225*) ha riconosciuto che le regole deontologiche hanno natura giuridica, allargando successivamente la sua visione sulla materia: *“Secondo un giudizio che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli Ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie vevoli per gli iscritti all’Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare”*.

La Cassazione (*Cassazione civile, 9 luglio 1991, n. 7543, mass. 1991*) ha riconosciuto che *“il potere di fissare norme interne individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare”*.

Codice e Carte approvati dal 1990 in poi hanno quindi piena cittadinanza nell’Ordinamento professionale dei giornalisti.

La Costituzione garantisce libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona. L’articolo 21 della Costituzione va letto nella sua completezza, quindi anche il sesto comma: *“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”*. La Corte Costituzionale, con la sentenza 293/2000 ha spiegato che *“il buon costume”* coincide con la *“dignità della persona”*. Il rispetto della dignità della persona è, quindi, il limite interno all’esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Nell’esercizio della funzione informativa, che può ben essere critica, oltre che notiziale, è necessario manifestare il proprio pensiero in termini sostanzialmente e formalmente corretti e adeguati al compito professionale.

Nel caso in questione il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti delle Marche rileva che negli articoli al centro del presente esposto è stato usato il linguaggio della più apro confronto politico e che, non conoscendo le vicende locali che stanno alla base della polemica, ha una certa difficoltà a definirne i reali contorni. Il Consiglio dell’Ordine del giornalisti delle Marche sottolinea inoltre che non è suo compito valutare se le parole utilizzare hanno contenuto diffamatorio, ma semplicemente se hanno superato i confini delle regole deontologiche.

Tutto ciò premesso

il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti delle Marche

assunte

le sommarie informazioni previste dal secondo comma dell'articolo 56 della legge professionale n. 69 del 1963,

contesta

a Claudio Cavallari la violazione delle norme deontologiche fissate dagli articoli 2 e 48 della legge n.69/1963 e dal Codice deontologico per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, cioè:

- l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede;
- l'obbligo della verità sostanziale dei fatti;
- la promozione della fiducia tra la stampa e i lettori;
- diritto di cronaca e tutela della privacy
- il rispetto della propria reputazione;
- il rispetto della dignità dell'Ordine professionale;

indica

a norma del secondo comma dell'articolo 56 della legge professionale le seguenti

fonti d'accusa

- esposto presentato da Andrea Scaloni, Simone Tranquilli, Francesco Gasparetti e Marco Scaloni
- i seguenti articoli pubblicati sulla testata on line [www.senigallia-italy.it](http://www.senigallia-italy.it)
  - *"Nella mailing list del Comune i blogger mascherati e senza qualifica"*
  - *"Così ha reagito Marco Scaloni al nostro breve commento di ieri"*
  - *Hanno radunato solo i ruffiani del regime nella sagra degli uomini mascherati"*
  - *"Così ha scritto Gaspacho, blogger mascherato, alias Gasparetti Francesco, del nostro direttore!"*.
  - *"Le gravi scorrettezze del sito Popinga, pur patrocinato da Gianluigi Mazzufferi: Andrea Scaloni è da legare!"*.

assegna

a Claudio Cavallari trenta giorni di tempo dalla notifica della presente delibera per presentare a questo Consiglio documenti e memorie difensive;

avverte

Claudio Cavallari che, trascorsi trenta giorni dalla notifica della presente delibera, sarà convocato nella sede dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, ad Ancona, in via Leopardi 2, per essere ascoltato a discolta e che, volendo, potrà avvalersi dell'assistenza di un difensore.

Il Consiglio dei giornalisti delle Marche

sottolinea

quanto affermato nella sentenza della Cassazione (*sezioni unite*) n. 5573 del 25 ottobre 1979 e cioè che *"il provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine delibera l'apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del giornalista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione"*;

informa

Claudio Cavallari che gli atti indicati nelle fonti di accusa sono a disposizione nella sede dell'Ordine e che il provvedimento è stato notificato ai controinteressati nel rispetto della legge 241/1990.

ORDINE GIORNALISTI MARCHE  
IL PRESIDENTE  
(Giannetto S. Rossetti)

Ancona, 21 dicembre 2010.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità